



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PINOTTI, ADAMO, AMATI, BASTICO, BUBBICO, DELLA SETA, DEL VECCHIO, DE SENA, FERRANTE, ICHINO, INCOSTANTE, MARINARO, MARITATI, MONGIELLO, NEGRI, PEGORER, PIGNEDOLI, SBARBATI, SERRA, SOLIANI, TOMASELLI, VITA e CHIURAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 26 FEBBRAIO 2010

Soppressione della società «Difesa Servizi Spa»

ONOREVOLI SENATORI. - Durante l'esame del disegno di legge finanziaria 2010, in seconda lettura alla Camera, è stata disposta - su emendamento del Governo - la costituzione della società «Difesa Servizi Spa», una società per azioni avente ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto in favore dell'amministrazione della difesa.

Configurata dalle norme istitutive come società strumentale *in house* del Ministero della difesa, alla società «Difesa Servizi Spa» è attribuito dalla nuova disciplina un mandato operativo di eccezionale ampiezza.

Ad essa sono infatti affidate attività che vanno dalla negoziazione - in funzione di centrale di committenza - per l'acquisto di beni mobili, servizi e prestazioni correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa, alla valorizzazione e gestione degli immobili militari, fino alla concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate.

A fronte dello svolgimento di funzioni ordinarie e straordinarie che devono ritenersi proprie della pubblica amministrazione, alla società «Difesa Servizi Spa» è accordata dalla stessa disciplina, per un verso, la gestione in regime privatistico del personale dipendente - con manifesta elusione dell'obbligo di concorso pubblico sancito dalla Costituzione - e, per altro verso, la possibilità di avvalersi di personale militare e civile del Ministero della difesa, su base evidentemente discrezionale.

La decisione di introdurre *ex novo* nell'articolato della legge finanziaria una disciplina di così rilevante impatto ordinamentale ap-

pare censurabile tanto per il metodo, quanto nel merito.

Quanto al metodo, non può non rilevarsi come lo stesso tema fosse da tempo oggetto di dibattito presso la Commissione Difesa del Senato, dove era all'esame il disegno di legge del Governo atto Senato n. 1373, recante misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società «Difesa Servizi Spa». In quella sede era stato peraltro svolto un articolato programma di audizioni orientato ad accertare la compatibilità dell'operazione con l'ordinamento vigente e il suo impatto sulle altre strutture dello Stato già operanti nel settore.

Sotto questo profilo, l'audizione del sottosegretario all'economia Giorgetti (19 maggio 2009) era stata espressamente critica, segnalando che sovrapposizioni e duplicazioni di competenze avrebbero potuto emergere sia nell'ambito delle funzioni di centrale di committenza per la Difesa, per il concorrente ruolo di CONSIP, sia nella gestione del patrimonio immobiliare, già rientrante a vario titolo nelle competenze dell'Agenzia del demanio e delle società «Patrimonio dello Stato Spa», Fintecna Immobiliare e Concessionaria servizi assicurativi Spa (CONSAP). Per ciascuna di tali funzioni, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze aveva inoltre segnalato il problema del controllo di contabilità.

In questo senso, la decisione del Governo di introdurre comunque la nuova disciplina, in una sede e con modalità che hanno di fatto esautorato il Parlamento, precludendo ogni possibilità di discussione nelle Commissioni di merito, è non solo lesiva delle prerogative costituzionali delle Camere, ma perfino umiliante per la sua stessa maggioranza

che stava conducendo, nelle forme proprie, un approfondimento in sede parlamentare, rilevando – peraltro – orientamenti critici anche all'interno del Governo.

Quanto al merito, il provvedimento si inserisce nel solco delle ormai numerose operazioni di «societarizzazione» di apparati della pubblica amministrazione promosse dai Governi Berlusconi fin dalla XIV legislatura, che – sia pure nella varietà delle «ragioni sociali» – devono ritenersi tutte ispirate dal comune obiettivo di superare i vincoli imposti dal principio di legalità ed eludere il sistema dei controlli posto a presidio delle attività svolte dai pubblici poteri.

È il caso, da ultimo, dell'operazione «Protezione civile Spa» che, se non fosse stata bloccata dagli sviluppi di un'inchiesta giudiziaria, avrebbe concorso a realizzare un sistema di amplissimo potere, integralmente sottratto – attraverso l'estensivo ricorso ai poteri di ordinanza di protezione civile – ai controlli di legalità e legittimità tipici dell'azione amministrativa.

Non meno rilevante, per valutare l'effettiva portata di tali operazioni, è lo spostamento di cospicua parte della spesa pubblica al di fuori del perimetro del conto economico della pubblica amministrazione, per scopi di

fittizio miglioramento dei parametri economici rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli europei. È il caso delle società «Patrimonio dello Stato Spa» e «Infrastrutture Spa», per le quali tuttavia gli attesi benefici contabili sono stati presto ridimensionati dalle istituzioni comunitarie in sede di riclassificazione del bilancio italiano.

Alle stesse logiche corrisponde, con ogni evidenza, la costituzione della società «Difesa Servizi Spa» che, per di più, al pari dell'ipotizzata «Protezione civile Spa», è candidata a svolgere una funzione di pubblica committenza in un settore particolarmente delicato, per la natura e l'entità degli interessi coinvolti.

Tutto ciò considerato, si ritiene indispensabile intervenire, per via legislativa, per bloccare anche quest'ultima operazione di esternalizzazione di una componente della pubblica amministrazione, per di più di rilevante interesse strategico, qual è l'amministrazione della difesa.

Si sollecita dunque l'approvazione dell'articolo unico del presente disegno di legge, orientato ad abrogare integralmente la disciplina istitutiva della società «Difesa Servizi Spa» contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 27, 32, 33, 34, 35 e 36 sono abrogati;

b) al comma 28, le parole: « , anche avvalendosi della società di cui al comma 27,» sono soppresse.